TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 76

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 36, 6° comma e art. 40, 3° comma, modif

Classifica a comune di 1ª classe.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1986, N. 958.

La classifica stessa e' conferita, nei limiti delle tabelle delle singole destinazioni, a cura delle autorita' e con le modalita' indicate nel regolamento.

I comuni di 2ª classe T. S. che hanno superato il tirocinio pratico di cui all'art. 26 sono, dal 1° del mese successivo al termine del quarto mese di servizio, classificati comuni di prima classe T. S. indipendentemente dai limiti indicati nel comma precedente.

Gli inidonei ripetono il tirocinio pratico e, se promossi agli esami relativi, vengono classificati comuni di 1ª classe T. S. dal primo del mese successivo all'8° mese di servizio. In caso contrario perdono la caratteristica T. S. e seguono la sorte degli ordinari militari di leva.

Versione in vigore dal 30 gennaio 1987, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 27

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-76-t-u-21-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

agosto-1924-n-1525-art-36-6-comma-e-art-40-3-comma-modif/versione/27